# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2013 DELLA COMMISSIONE

## del 14 novembre 2013

## relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare ad essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [2]. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2013

*Per la Commissione,*
*a nome del presidente*
Algirdas ŠEMETA
*Membro della Commissione*

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

*ALLEGATO*

| Descrizione delle merci | Classificazione (codice NC) | Motivazione |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Un televisore a colori incompleto del tipo con schermo a cristalli liquidi (LCD), sprovvisto di «sintonizzatore», con diagonale dello schermo di circa 81 cm (32 pollici) e dimensioni (senza supporto) di circa 75 × 44 × 5 cm, con:<br><br>— risoluzione nativa di 1 920 × 1 080 pixel,<br><br>— formato di 16:9;<br><br>— pixel pitch di 0,369 mm,<br><br>— due altoparlanti di 10 W,<br><br>— pulsanti di accensione/spegnimento e di comando, compresi i pulsanti per la selezione dei canali,<br><br>— un alloggiamento per integrare un «sintonizzatore» sotto forma di un modulo comprendente circuiti di radiofrequenza (modulo RF), circuiti di frequenza intermedia (modulo IF) e circuiti di demodulazione (modulo DEM). Dopo l'inserimento del modulo di sintonizzazione l'apparecchio può ricevere segnali televisivi digitali.<br><br>L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce video:<br><br>— due interfacce HDMI,<br><br>— un ingresso video composito,<br><br>— un ingresso video a componenti.<br><br>L'apparecchio è inoltre provvisto di un decodificatore MPEG per la decompressione dei segnali video digitali e di elementi elettronici per controllare la selezione dei canali (sintonizzazione) e la memorizzazione.<br><br>È dotato di supporto fisso, senza meccanismi che permettono di regolarne l'inclinazione e l'orientamento, e di telecomando. | 8528 72 40 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 72 e 8528 72 40.<br><br>Considerate le sue caratteristiche oggettive, ossia l'alloggiamento per l'inserimento di un «sintonizzatore», la presenza di un decodificatore MPEG e di elementi elettronici per controllare la selezione dei canali (sintonizzazione) e la memorizzazione, l'apparecchio presenta il carattere essenziale di un apparecchio ricevente completo per la televisione. È pertanto esclusa la classificazione nelle sottovoci 8528 51 o 8528 59 come monitor.<br><br>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 72 40 come un apparecchio ricevente per la televisione con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). |